ALLEGATO SUB. A) ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 51 DEL 25.09.2000

COMUNE DI CINTO EUGANEO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DIRETTA DI LAVORI PUBBLICI

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DIRETTA DI LAVORI PUBBLICI

TITOLO I
TIPOLOGIA, LIMITI E SISTEMI DI ESECUZIONE DIRETTA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione da parte del Comune di Cinto Euganeo delle spese in economia in applicazione delle norme contenute nel Capo V del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori approvato con R.D.25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 8 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 442, dell'art. 10 del D.P.R.18 aprile 1994, n. 573 e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia contenute nelle leggi statali e regionali.

2. Le norme contenute nel presente regolamento, si applicano alle spese in economia effettuate dal Comune per l'esecuzione diretta di lavori pubblici, secondo le previsioni stabilite dall'art. 24, comma 6, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, ed entro gli ulteriori limiti stabiliti dall'art. 28 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

Art. 2
Tipologia dei lavori che possono effettuarsi

1. Per l'esecuzione diretta di lavori pubblici, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, possono effettuarsi spese relative:

a) all'esecuzione di lavori pubblici, comprendenti quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla realizzazione di opere pubbliche, di non rilevante complessità;

b) alle provviste di materiali da cantiere ed in genere di quant'altro occorrente per l'esecuzione dei lavori e la realizzazione di opere di cui al precedente punto a);

c) all'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle attività comunali ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 24 dicembre 1973, n. 537;

d) alla gestione diretta, da parte del Comune, dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera a), della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) ai lavori ed alle provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante, ed inserite nel quadro economico di progetto, dei lavori affidati in appalto;

f) ai lavori di ogni specie da eseguirsi dopo che siano stati esperiti infruttuosamente gli incanti, oppure, nelle condizioni previste dalla legge, non siano riuscite le trattative private;

g) agli studi ed ai rilevamenti per la compilazione dei progetti, alle esperienze di qualsiasi natura, all'acquisto di strumenti, macchine e quant'altro necessario per l'esecuzione dei lavori e delle forniture;

h) alle opere e provviste, quando sia stabilito doversi eseguire in economia a rischio di un appaltatore, in caso di rescissione di contratto, o per assicurare l'esecuzione dell'opera nei termini fissati dal contratto;

i) alle opere non comprese nei contratti di appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi dei locali e di aree già dati in consegna alle imprese;

l) all'esecuzione di lavori, forniture e servizi non compresi nelle precedenti lettere, derivanti da provvedimenti di somma urgenza;

m) ai lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei trasgressori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco.

2. L'Amministrazione comunale, al di fuori dei casi espressamente previsti dal precedente comma, ha facoltà di effettuare spese in economia per l'esecuzione diretta di lavori, opere, provviste forniture e servizi

purché, da specifica ed idonea relazione del responsabile del servizio interessato, qualora venga dimostrato non conveniente per l'Amministrazione Comunale il ricorso alla procedura concorsuale.

Art. 3
Modalità di esecuzione delle spese

1. Le spese in economia per l'esecuzione diretta di lavori pubblici di cui al presente regolamento possono essere eseguite con i seguenti sistemi:

a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo fiduciario;
c) con sistema misto: amministrazione diretta e cottimo fiduciario (Regia).

Art. 4
Responsabile del procedimento

1. Nelle procedure relative all'esecuzione diretta di lavori pubblici (lavori in economia), il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, o chi legittimamente lo sostituisce, assume le funzioni di Responsabile unico del procedimento, per cui allo stesso sono affidate tutte le competenze previste:

- dagli artt. 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- dall'art. 7 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;
- dall'art. 3 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni (Responsabile dei lavori);
- dall'art. 4 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni (Coordinatore per la progettazione);
- dall'art. 5 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni (Coordinatore per l'esecuzione dei lavori);
- dall'art. 9 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni (Datore di lavoro);
- tutte le altre competenze che verranno introdotte dal Regolamento di esecuzione della Legge11 febbraio 1994, n. 109.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 5
Programmazione dei lavori in esecuzione diretta (in economia)

1. In corso di predisposizione del progetto del Bilancio di Previsione per il successivo esercizio, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, provvederà a formare una relazione dei lavori, delle forniture e dei servizi che si prevedono di eseguire in economia nel corso dell'esercizio del quale si sta predisponendo il progetto di Bilancio di previsione.

2. Dalla relazione tecnica di cui al comma precedente, previ tutti i possibili accertamenti sullo stato dei luoghi, dovrà risultare:

a) i lavori da eseguire in economia nel successivo esercizio, distinguendo quelli in amministrazione diretta, da quelli a cottimo fiduciario, da quelli con il sistema misto (regia),

b) l'ammontare presuntivo della spesa di ciascun lavoro, nei limiti di cui al precedente articolo 1, comma 2;

c) l'ammontare complessivo presuntivo della spesa relativa a tutti i lavori da eseguire in economia con i prevedibili tempi di esecuzione.

3. La relazione di cui al comma precedente deve essere presentata al Sindaco e deve essere approvata dalla Giunta Comunale ai fini dell'indicazione della spesa in sede di predisposizione del progetto di bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario.

4. La deliberazione di approvazione deve inoltre indicare la disponibilità finanziaria e, nei casi in cui i lavori devono essere eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario, vengono anche approvati i criteri relativi alla forma contrattuale riportanti, tra l'altro, i contenuti di cui ai successivi artt. 22, 23, 24, 25 e 26 del presente Regolamento.

5. Qualora, per sopravvenute od impreviste circostanze, si rendesse necessario eseguire lavori in economia compresi tra quelli indicati nell'art. 2, ma non previsti dalla relazione e dalla deliberazione sopra citate, la Giunta Comunale, su relazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, può disporre l'esecuzione di detti lavori in luogo di altri previsti, fermo comunque restando l'osservanza dei limiti di spesa fissati nel precedente articolo 1, comma 2.

6. Nel caso che si tratti di lavori di somma urgenza di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 del presente Regolamento.

TITOLO III
SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Art. 6
Individuazione dei lavori e provviste per l'esecuzione in amministrazione diretta

1. Sono eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta le spese per lavori, forniture e servizi per i quali non è richiesto l'intervento di alcun imprenditore per l'esecuzione delle opere.

2. I lavori ed i servizi sono eseguiti direttamente con il personale dipendente o con personale assunto per l'occorrenza, impegnano materiali e mezzi di proprietà o acquistati direttamente od in uso al Comune stesso.

3. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna occorrenti per l'esecuzione dei lavori e dei servizi di cui al precedente comma.

Art. 7
Modalità di effettuazione della spesa in amministrazione diretta

1. Per l'effettuazione delle spese per l'esecuzione diretta dei lavori con il sistema dell'amministrazione diretta si osservano le procedure di cui ai commi successivi.

2. Il Responsabile del procedimento provvede direttamente all'effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale.

3. Per quanto concerne l'esecuzione dei lavori e dei servizi, lo stesso Responsabile del procedimento utilizza il personale già in servizio presso l'Amministrazione comunale o di altre amministrazioni convenzionate, nonché quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della vigente normativa.

4. Per quanto concerne gli acquisti, il medesimo funzionario dispone gli stessi avendo cura di valutare la congruità dei prezzi concordati con la ditta fornitrice, richiedendo, anche a mezzo telefax ed ottenendo risposta con lo stesso mezzo, appositi preventivi ad almeno tre ditte specializzate nel settore.

5. E' consentita, comunque, la trattativa con una sola ditta qualora il valore della fornitura non superi l'importo capitale di L. 50.000.000, ovvero, oltre tale importo, qualora trattasi di acquisto di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale o acquisto di beni o servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, ovvero, nei casi di affidamento contemplati dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) o nei casi di comprovata urgenza. Le specificità dei casi previsti dal presente comma dovranno risultare da sommaria relazione del responsabile del servizio.

Art. 8
Ordinazione della spesa per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

1. L'ordinazione della spesa viene disposta dal Responsabile del procedimento mediante l'emissione di specifici buoni-ordinativi secondo le modalità previste dal successivo art. 17.

2. Per l'ordinazione della spesa per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta, qualora tale previsione di spesa non sia contenuta all'interno del Piano Esecutivo di Gestione già affidato allo stesso Responsabile, il Responsabile del procedimento prima di procedere agli acquisti provvedere a redigere apposito preventivo di spesa. Tale preventivo viene sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale, o in caso di somma urgenza al Sindaco ovvero all'assessore munito di referato.

TITOLO IV
SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

Art. 9
Ricorso all'esecuzione dei lavori e provviste con il sistema del cottimo fiduciario

1. Sono eseguite con il sistema del cottimo fiduciario le spese per i lavori, per le forniture e per i servizi, per l'esecuzione dei quali si rende necessario ed opportuno l'affidamento a persone o ad imprese di fiducia che assumono il lavoro, la fornitura od il servizio con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione totale o parziale dell'opera, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2. Con il sistema del cottimo fiduciario il funzionario Responsabile del procedimento stabilisce un rapporto con persone od imprese di propria fiducia, le quali siano in grado di portare compiutamente a termine il lavoro, la fornitura od il servizio ad esse affidato, nelle forme, nei modi e nei termini più convenienti per L'Amministrazione Comunale.

Art. 10
Procedura per l'esecuzione dei lavori con il sistema del cottimo fiduciario

1. Per ciascun lavoro da eseguire ricorrendo al sistema del cottimo fiduciario, l'Ufficio competente dovrà approntare:

a) una relazione tecnica dalla quale sia possibile individuare:
- l'immobile od il bene su cui si deve intervenire;
- l'esatta indicazione e quantificazione dei lavori;
- le cause e le circostanze che hanno determinato la necessità dell'intervento;
- le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione con il sistema del cottimo fiduciario;

b) una perizia tecnico-estimativa, nella quale dovranno essere dettagliatamente indicati e computati i lavori da eseguire;

c) gli eventuali elaborati tecnico progettuali necessari per una corretta individuazione dell'intervento e per l'affidamento dei lavori.

2. Tutti gli elaborati di cui al comma precedente verranno sottoposti all'approvazione, con formale atto deliberativo, da parte della Giunta Comunale e saranno trasmessi all'Ufficio Tecnico Comunale pratiche di competenza.

3. E' consentita, comunque, la trattativa con una sola ditta qualora il valore dei lavori non superi l'importo capitale di L. 50.000.000, ovvero, trattasi di lavori o acquisto di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale, ovvero, di lavori o acquisto di beni o servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, ovvero, nei casi di affidamento contemplati dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) o nei casi di comprovata urgenza. Le specificità dei casi previsti dal presente comma dovranno risultare da sommaria relazione del responsabile del servizio.

Art. 11
Affidamento dei lavori con il sistema del cottimo fiduciario

1. Quale settore responsabile dei procedimenti per l'aggiudicazione dei lavori viene, di norma e salvo diversa indicazione, individuato il Settore tecnico "Lavori Pubblici", il quale avrà perciò la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo provvedimento.

2. In conformità a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione di cui al precedente articolo 10, comma 2, o comunque in armonia con quanto previsto dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, il Responsabile del procedimento, sulla base della perizia tecnico-

estimativa, invia, alle imprese ritenute idonee ed in possesso dei requisiti di legge, la richiesta di invito a presentare il proprio preventivo/offerta entro un termine stabilito.

3. L'invito a presentare il preventivo/offerta, tra le altre cose, deve contenere le condizioni di esecuzione dei lavori e delle provviste, gli eventuali prezzi di riferimento, le modalità di pagamento, l'indicazione dell'obbligo per l'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché indicare la facoltà del Comune di provvedere sostitutivamente alla esecuzione dei lavori con le relative penalità.

Art. 12
Scelta dell'offerta aggiudicataria

1. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Responsabile del procedimento, con l'intervento di altri due impiegati del Comune, esamina le offerte pervenute e, accertatane la regolarità, sceglie quella economicamente più vantaggiosa per il Comune.

2. Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Responsabile del procedimento, dagli impiegati intervenuti e da quantaltri hanno assistito all'apertura della offerte pervenute.

3. Il verbale della riunione e l'offerta aggiudicataria, munita del visto di congruità, verranno, per solo fatto conoscitivo, comunicati alla Giunta Comunale.

4. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art 56, 1o comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, provvederà all'approvazione dello schema di contratto, contenente, tra le altre cose, le prescrizioni di cui agli artt. 22, 23, 24, 25 e 26 del presente regolamento.

Art. 13
Ordinazione della spesa per l'esecuzione dei lavori con il sistema del cottimo fiduciario

1. L'ordinazione della spesa per l'esecuzione dei lavori pubblici con il sistema del cottimo fiduciario, viene disposta dal funzionario Responsabile del procedimento con l'emissione di specifica "determinazione" secondo le modalità previste dal successivo art. 17.

2. La determinazione dovrà altresì contenere il riferimento al presente regolamento ed alla deliberazione della Giunta Comunale di cui al precedente art. 10, nonché il riferimento alle condizioni del contratto che si andrà a stipulare contenute nei successivi artt. 22, 23, 24, 25 e 26.

Art. 14
Consegna dei lavori

1. Il Responsabile del procedimento, che nel caso specifico agisce anche da direttore dei lavori, procede alla consegna dei lavori stessi redigendo apposito verbale.

2. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del Responsabile del procedimento, od altro tecnico comunale dallo stesso incaricato, e nel rispetto delle condizioni del contratto regolate i rapporti tra impresa assuntrice dei lavori ed Amministrazione Comunale.

3. Il suindicato Responsabile del procedimento deve segnalare alla Giunta Comunale, le irregolarità nello svolgimento dei lavori ai fini dell'eventuale quantificazione ed applicazione delle penalità e sanzioni previste.

TITOLO V
SISTEMA MISTO

Art. 15
Modalità di esecuzione con il sistema misto

1. Sono eseguite con il sistema misto le spese per lavori, per forniture e per servizi per i quali si rende necessaria l'esecuzione in parte in amministrazione diretta ed in parte mediante l'affidamento a persone od imprese di fiducia, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli 4 e 5.

2. Ricorrendo all'esecuzione con il sistema misto, i lavori sono svolti sotto la diretta sorveglianza, gestione e direzione (regia) del Responsabile del procedimento che si avvale della capacità tecnica, organizzativa, commerciale e finanziaria dell'imprenditore, provvedendo però direttamente all'acquisto di materiali. L'esecuzione dei lavori avverrà perciò con alea tecnico organizzativa gravante sull'imprenditore ed alea commerciale gravante sull'Amministrazione comunale.

Art. 16
Modalità per l'esecuzione di spese con il sistema misto

1. Per le modalità di effettuazione delle spese per l'esecuzione diretta di lavori pubblici con il sistema misto: amministrazione diretta e cottimo fiduciario (Regia), si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti titoli III° e IV°, per i rispettivi sistemi che lo costituiscono.

2. L'approvazione del preventivo di spesa da parte della Giunta Comunale sarà disposta con le modalità contenute negli artt. 8 e 10.

TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17
Ordinativi di fornitura

1. Per l'ordinazione alle imprese delle forniture e delle prestazioni per l'esecuzione diretta dei lavori pubblici sia in amministrazione diretta che in cottimo fiduciario o misto, il Responsabile del procedimento utilizza appositi "buoni-ordinativi" di fornitura.

2. Tali buoni di ordinazione della spesa verranno emessi in duplice copia con numerazione progressiva e saranno sottoscritti dal Responsabile del procedimento.

3. I buoni-ordinativi di spesa per ritenersi validamente efficaci dovranno obbligatoriamente riportare gli estremi della preventiva "determinazione" con il relativo impegno di spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario, secondo le modalità stabilite dagli artt. 27 e 35 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e dal Regolamento comunale di contabilità.

Art. 18
Relazione sulla contabilità finale

1. Per ciascun lavoro eseguito in economia nelle forme previste dal presente regolamento, dovrà essere redatta, a cura del Responsabile del procedimento, apposita contabilità, corredata di relazione in merito alla regolare esecuzione dei lavori, la quale dovrà contenere:

a) per il sistema in amministrazione diretta: la contabilità è costituita da semplici registrazioni circa le provviste, i mezzi d'opera ed i noli utilizzati;

b) per il sistema in cottimo fiduciario: mediante la compilazione del libretto delle misure e del registro di contabilità;

c) per il sistema misto: secondo le previsioni dei punti precedenti in armonia con i sistemi scelti.

Art. 19
Liquidazione della spesa

1. Una volta ultimati i lavori, i servizi e le forniture appaltate, il Responsabile del procedimento attiverà le ulteriori procedure per la liquidazione della spesa sostenuta secondo le modalità stabilite dall'art. 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e le altre procedure previste dal Regolamento di contabilità comunale e dal presente regolamento.

2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità delle forniture e dei lavori, nonché sulla rispondenza degli stessi ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti e secondo i termini e le condizioni pattuite;

3. A comprova di tutto quanto previsto nel precedente comma il. Responsabile del procedimento apporrà il proprio visto di regolarità sulla documentazione ricevuta per la liquidazione.

4. Le fatture (o, se previsto, altro legale documento contabile) presentate dalle ditte fornitrici ed appaltatrici, non potranno essere presentate all'ufficio di contabilità, per l' emissione dell'ordinativo di pagamento, fino a quando non avranno riportato il visto di regolare fornitura o di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento.

Art. 20
Pagamenti

1. Sulla base, nella misura e con le modalità della liquidazione effettuata dal Responsabile del procedimento ai sensi del precedente articolo, il responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate

Art. 21
Maggiori spese

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, risultasse insufficiente la spesa autorizzata, il Responsabile del procedimento dispone la relazione di una perizia suppletiva al fine di richiedere alla Giunta Comunale, l'autorizzazione e la necessaria copertura finanziaria per la maggiore spesa necessaria.

2. In nessun caso la spesa complessiva delle forniture e dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata.

3. Qualora venissero disposti superi di spesa rispetto a quella regolarmente autorizzata ed impegnata, ne saranno direttamente responsabili. ai sensi dell'art 35, comma 4, del D.Lgs. 25.2.1995, n. 77, il Responsabile del procedimento, l'amministratore od il dipendente che hanno ordinato o consentito le maggiori spese.

Art. 22
Forma dei contratti

1. Al fine di evitare l'appesantimento di procedure di modesto valore economico, non si darà luogo a stipulazione di contratto, ma unicamente a scambio di corrispondenza commerciale sottoscritta per accettazione dalle parti, per lavori, servizi e forniture per l'esecuzione diretta di lavori pubblici di importo non superiore a L. 20.000.000 oltre all'I.V.A, qualunque sia il sistema di esecuzione.

2. Per i lavori, i servizi e le forniture eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta o del cottimo fiduciario di importo superiore a L. 20.000.000 oltre all'I.V.A., si procede alla stipulazione con la ditta appaltatrice di un contratto tipo.

3. Per le forniture eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta di importo non superiore a L. 20.000.000 oltre all'I.V.A., non si darà luogo a stipulazione di contratto, ma unicamente a scambio di corrispondenza commerciale sottoscritta per accettazione dalle parti ed inserita a Repertorio tra gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. La corrispondenza commerciale sarà formata sulla base di un preventivo/offerta predisposto dal Responsabile del procedimento ed inviato alle ditte offerenti e dovrà, comunque, contenere le previsioni indicate nel successivo comma 4 per il contratto tipo.

4. Il contratto tipo, per l'esecuzione delle forniture e dei lavori eseguiti in diretta amministrazione o con il sistema del cottimo fiduciario, deve contenere:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo;
c) le condizioni di esecuzione dei lavori e delle somministrazioni;
d) il termine per dare compiuti i lavori e le forniture;
e) le modalità, le condizioni ed i termini dei pagamenti;
f) le penalità in caso di ritardo o di inadempimento da parte dell'appaltatore a patti contrattuali.

Art. 23
Ritardi ed inadempienze imputabili all'impresa

1. In caso di ritardi imputabili all'impresa incaricata delle provviste o dei lavori, si applicano le penali stabilite nel contratto, ovvero nella lettera di richiesta di preventivo/offerta.

2. Per la quantificazione ed applicazione delle penalità relative a tutte le altre possibili inadempienze imputabili all'impresa, diverse dal ritardo, sarà necessaria e sufficiente la semplice contestazione degli addebiti formalizzata da parte della Giunta Comunale.

3. L'Amministrazione Comunale, inoltre, in caso di persistenza dell'inadempimento da parte dell'impresa incaricata, dopo formale ingiunzione notificata all'impresa inadempiente a provvedervi entro un congruo termine e rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte della fornitura o del lavoro a spese dell'impresa medesima, salvo ed impregiudicato, in ogni caso, il ristoro del danno derivante dall'inadempienza o dal ritardo.

Art. 24
Piani di sicurezza

1. Ai contratti di cottimo fiduciario di cui al precedente art.14, ed ai contratti misti (per la parte relativa all'affidamento a impresa di fiducia) verrà allegato, per farne parte integrante, il piano di sicurezza previsto dall'art. 31 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, ricorrendone le condizioni, il piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494.

Art. 25
Garanzie

1. Le ditte appaltatrici dei lavori, delle forniture e dei servizi per l'esecuzione diretta dei lavori pubblici, trattandosi di ditte scelte direttamente dall'Amministrazione comunale tra quelle di fiducia e di notoria solidità, sono, di norma, esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipulazione del contratto, qualora l'importo contrattuale non ecceda l'ammontare di L. 20.000.000 oltre all'I.V.A..

2. La Giunta Comunale, comunque, in sede di approvazione dei preventivi di spesa di cui ai precedenti art. 8, comma 2, ed art. 10, comma 2, può introdurre, a suo insindacabile giudizio, l'obbligo della costituzione della garanzia fidejussoria da parte della ditta appaltatrice anche quando i lavori, le forniture ed i servizi da affidare, siano inferiori all'importo capitale di L. 20.000.000.

3. Qualora richiesta, l'ammontare della garanzia fidejussoria viene stabilito in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori, delle forniture e dei servizi appaltati.

Art. 26
Normativa antimafia

1. Ai contratti di cottimo fiduciario ed a quelli di fornitura, di importo capitale fino a L. 300.000.000, stipulati ai sensi del presente regolamento, non si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. e), del D.P.R.3 giugno 1998, n. 252.

2. Solo allorquando, per effetto della rivalutazione dell'Euro, l'importo negoziale superi l'importo capitale di L. 300.000.000, ai contratti di cottimo fiduciario ed a quelli di fornitura, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R.3 giugno 1998, n. 252, relative alle richieste delle comunicazioni e delle informazioni.

Art. 27
Liquidazione delle spese per l'esecuzione diretta di lavori pubblici

1. Le spese relative all'esecuzione diretta di lavori pubblici, sia quelle effettuate con il sistema dell'amministrazione diretta, sia quelle effettuate con il sistema del cottimo fiduciario, sono liquidate con apposito "Visto" di liquidazione del Responsabile del procedimento secondo le modalità stabilite dall'art. 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e dal Regolamento di contabilità comunale.

2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore ed a seguito del riscontro sulla regolarità dei lavori, delle forniture e dei servizi forniti, e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

3. Le liquidazioni potranno essere disposte anche per stati di avanzamento, in riferimento alle prestazioni già perfettamente e regolarmente eseguite dalla ditta appaltatrice e qualora l'importo dello stato di avanzamento non sia inferiore alla quota capitale di L. 20.000.000.

4. E' assolutamente vietata e resta perciò esclusa ogni e qualsiasi forma di anticipazione.

Art. 28
Pagamento delle spese per l'esecuzione diretta di lavori pubblici

1. Sulla base delle liquidazioni delle spese per l'esecuzione diretta di lavori pubblici, disposte dal funzionario Responsabile del procedimento ai sensi del precedente art. 18, il Responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e dal Regolamento di contabilità comunale.

Art. 29
Variazioni per maggiori spese per l'esecuzione diretta di lavori pubblici

1. Ove durante l'esecuzione delle spese per la realizzazione diretta di lavori pubblici, si riconosca insufficiente la spesa impegnata, il Responsabile del procedimento provvede a richiedere l'integrazione dell'impegno di spesa già assunto, con le modalità previste dall'art. 27 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 e dal Regolamento di contabilità comunale.

2. Qualora, durante l'esecuzione delle spese per la realizzazione diretta di lavori pubblici si riconosca insufficiente la somma risultante dal preventivo di spesa di cui ai precedenti artt. 8 e 10, il Responsabile del procedimento dovrà presentare richiesta alla Giunta Comunale per l'autorizzazione ad impegnare l'eccedenza della spesa prevista.

3. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata.

4. Qualora risultassero eseguiti superi di spesa rispetto a quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata, ne saranno direttamente e solidalmente responsabili il funzionario Responsabile del procedimento ed eventualmente coloro che hanno illegalmente ordinato o consentito le maggiori spese ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VI
LAVORI DISPOSTI PER SOMMA URGENZA

Art. 30
Modalità di esecuzione diretta di lavori disposti per somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso o deleterio, per cui sia richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, detta necessità deve risultare da apposito verbale-relazione redatto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici nel quale, in modo succinto e preciso, siano descritti gli eventuali guasti avvenuti e le circostanze di essi e siano indicati i motivi per i quali occorre intervenire con urgenza al fine di evitare un danno per l'Amministrazione Comunale od un pericolo per la incolumità pubblica.

2. Il verbale-relazione sarà trasmesso, unitamente ad una perizia sommaria della spesa, alla Giunta Comunale per l'approvazione e per l'eventuale assegnazione di fondi, qualora quelli già assegnati al Responsabile del procedimento risultino insufficienti.

3. Il Responsabile del procedimento, nelle more delle procedure di cui al precedente comma 2, potrà comunque disporre l'immediata esecuzione di spese fino alla concorrenza massima di un importo capitale di L. 10.000.000 qualora ciò rilevi la necessità ad evitare ulteriori danni, rimanendo obbligato, comunque, ad attivare successivamente la procedura di cui al successivo articolo.

Art. 31
Regolarizzazione di spese disposte per somma urgenza

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto dall'art. 35 comma 3, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale od imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui la stessa è stata disposta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

2. Qualora, non per colpa dell'Organo deliberante, la regolarizzazione della spesa non avvenisse o non dovesse avvenire entro i termini indicati dal precedente comma, ne saranno direttamente responsabili in solido coloro che hanno ordinato o consentito le relative spese.

Art. 32
Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all'art. 38, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinanze contingibili ed urgenti), e sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione di lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre, nella medesima ordinanza, l'acquisizione delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari, a trattativa privata senza la preventiva gara informale, ovvero, autorizzando il cottimo fiduciario anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Qualora le ordinanze di cui sopra, siano state poste in essere dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, dovranno essere immediatamente inviate in copia alla Prefettura di Padova per il seguito di competenza.

TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33
Trattativa privata

1. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le spese per i lavori, per le forniture e per i servizi eseguite con il ricorso alla trattativa privata secondo quanto tassativamente previsto dall'art. 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 33
Incentivi e spese per la progettazione

1. Per quanto disposto dall'art 18, commi 1 e 1-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, l'1,5% del costo preventivato dell'opera verrà destinato alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il coordinatore unico ed il personale dell'ufficio tecnico, qualora tali soggetti ne abbiano redatto la fase progettuale e l'esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dal relativo regolamento.

2. Le spese per la costituzione del fondo sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate alle spese di progettazione (art.16, comma 7, Legge 109/94) ed assegnate ad apposito capitolo di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio.

Art. 34
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa esplicito rinvio alla normativa statale in materia di spese in economia e di sistemi diretti di esecuzione diretta delle opere pubbliche

Art. 35
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono espressamente abrogate tutte le norme con esso in contrasto, anche se non espressamente richiamate, contenute nel regolamento comunale per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 24 ottobre 1985 e successive modificazioni, nonché gli articoli del Regolamento dei Contratti incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 36
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio, dopo l'avvenuto esame di legittimità da parte dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.